REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 287/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69440** introdotto con ricorso depositato il giorno 8 gennaio 2024, promosso da

M.M. S., nata a OMISSIS ed ivi residente, cod. fisc OMISSIS, elettivamente domiciliata in Palermo, via Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell'avv. Marcello Cugliandro (CGLMCL61S25G273H), dal quale è rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso introduttivo PEC marcellocugliandro@pecavvpa.it. **-parte ricorrente-**

contro

I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) – e dall'Avv. Francesco Velardi (C.F. VLR FNC 72E20 L112A) pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 **-parte resistente-**

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Udito, alla pubblica udienza del 25 settembre 2025, l'avv. Cugliandro per la ricorrente e, per l'INPS, l'avv. Francesco Velardi come da relativo verbale.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la difesa di parte ricorrente ha premesso anzitutto che:

- a seguito della domanda del 04.04.2022, finalizzata a conseguire la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, la signora M. M. S. – già dipendente dell'Istituto Gabelli di Palermo - è stata sottoposta a visita medico legale dalla competente Commissione Medica di Verifica di Palermo in data 13.06.2022;
- a seguito di tale accertamento, la Commissione Medica di Verifica con verbale BL/S – n. 25134 del 13 giugno 2022, ha formulato un giudizio diagnostico di "*Disturbo affettivo bipolare con frequenti episodi depressivi ricorrenti scarsamente responsivi alla*

terapia farmacologica ed episodi di eccitamento maniacale" e, pertanto, ha dichiarato la Sig.ra M. "*INIDONEA PERMANENTEMENTE IN MODO ASSOLUTO AL SERVIZIO COME DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (ex art. 55 octies D.lgs. 165/2001)*", non ritenendo sussistente una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, c. 12, legge 335/95;

- la sig.ra M., avverso il superiore verbale, ha proposto ricorso amministrativo che, tuttavia, veniva rigettato e, pertanto, ha presentato nuova richiesta di essere sottoposta a visita, in questo caso rimasta inevasa.

Tanto premesso, la ricorrente, nel contestare le conclusioni cui è pervenuta la citata Commissione medica di verifica, ha prodotto documentazione medica unitamente a due relazioni medico-legali redatte dai medici Maurizio Marguglio e Antonio Guaiana, nelle quali si afferma che la grave portata invalidante della patologia da cui la sig.ra M. è purtroppo affetta, la renderebbe " *permanentemente non idoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa*".

Per tale ragione l'atto introduttivo conclude chiedendo di: "*In accoglimento del presente ricorso, per i motivi tutti sopradedotti, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente di ottenere la pensione di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, dal 27.06.2022 - data di risoluzione del rapporto di lavoro con il Ministero della Pubblica Istruzione e di messa in quiescenza oppure, in via subordinata, dalla data accertata dalla disponenda C.T.U., con conseguente parziale illegittimità del verbale n. 25134 del*

13.06.2022, nella parte in cui non ha riconosciuto la signora M. assolutamente e permanentemente impossibilitata a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, c. 12, legge 335/95.

- *Conseguentemente, condannare l'INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a liquidare in favore della ricorrente la predetta pensione, con decorrenza ed interessi ex lege.*
- *Quale mezzo istruttorio, disporre consulenza tecnica medico-legale al fine di accertare che la signora M. M. S. è assolutamente e permanentemente impossibilitata a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, c. 12, legge 335/95 a far data dal 27.06.2022 - data di risoluzione del rapporto di lavoro con il Ministero della Pubblica Istruzione e di messa in quiescenza oppure, in via subordinata, dalla data accertata dalla disponenda C.T.U..*
- *Infine, condannare l'Ente resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali".*

II. In data 15 gennaio 2025 parte ricorrente ha, altresì, depositato ulteriore certificazione sanitaria nonché la CTU resa nel giudizio R.G. 12350/2022, con la quale la sig.ra M. è stata riconosciuta meritevole dello stato di portatore di handicap *ex* art. 3, comma 3, della L.104/92.

III. L'Inps si è costituito in data 16 gennaio 2025 e, richiamata la disciplina applicabile, ha anzitutto evidenziato che alla ricorrente è stata già concessa, con decorrenza 01.08.2022, la pensione ordinaria di inabilità proficuo lavoro/mansioni su indicazioni dell'Amministrazione della richiedente. Questa, peraltro, sarebbe l'unica domanda pervenuta all'Istituto e, pertanto, l'Ente

previdenziale ha eccepito la mancanza di diversa domanda avente ad oggetto gli odierni benefici richiesti.

Nell'opporsi alle richieste istruttorie, l'INPS ha quindi concluso chiedendo: "*-- dichiarare l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa e/o disporre la chiamata in causa dell'amministrazione datore di lavoro;*

Rigettare con ogni statuizione il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio".

IV. Nel corso della pubblica udienza del 30 gennaio 2025, parte ricorrente, nel richiamare le diverse istanze dirette alla amministrazione di appartenenza nonché il ricorso amministrativo, ha insistito come in atti. L'INPS, parimenti, si è riportato ai propri scritti difensivi.

All'esito dell'udienza, questo Giudice monocratico, con ordinanza n. 23/2025, ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale, ha dato incarico alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte di accertare: "*se le infermità sofferte dalla ricorrente M. M. S. erano tali da determinarne la cessazione dal servizio per assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" ex art. 2, comma 12, legge 335/95".*

In data 19 febbraio 2025 parte ricorrente ha depositato altra documentazione sanitaria, parte della quale già oggetto di precedente deposito.

V. Il 22 luglio 2025, la CML incaricata ha depositato il richiesto parere medico legale (Annesso B) unitamente alla lettera di invito alle

operazioni peritali ed il Verbale delle operazioni peritali nonché la trasmissione del citato parere alle parti (Annesso A), al quale hanno fatto seguito le note critiche a firma del dott. Marguglio.

VI. All'udienza del 25 settembre 2025, l'avv. Cugliandro ha contestato le risultanze cui è pervenuta la CML incaricata ritenendole palesemente contraddittorie e fortemente lacunose. In particolare, nel ribadire quanto già osservato dal CTP a mezzo delle citate note critiche alla bozza di parere, è stato osservato che, a pag. 5, la Commissione incaricata ha erroneamente sostenuto che "la storia clinica della ricorrente non ha mai visto ricoveri per TSO, questo anche grazie alla terapia psicofarmacologica". Detto aspetto risulterebbe, infatti, smentito da quanto emerge dalla documentazione medica depositata. Inoltre, dall'anamnesi familiare risulta che il fratello della ricorrente è affetto da disturbo ossessivo e la sorella è affetta da disturbo bipolare; detta familiarità avrebbe meritato un approfondimento, invece, non effettuato dalla CML. Da ultimo, parte ricorrente ha osservato che la CML incaricata non ha formulato delle espresse deduzioni sulle contestazioni mosse dalla CTP, limitandosi ad eseguire un mero colloquio in luogo di una visita medica psichiatrica. Sulla base di tali considerazioni, parte ricorrente ha chiesto un supplemento di indagini con un medico specialista insistendo come in ricorso. Per l'INPS, l'avv. Velardi ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto della ricorrente all'applicazione del beneficio di cui all'art. 2, comma 12, della legge 335/1995.

In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità, opposta ai sensi dell'art. 153 comma 1 lett. b) c.g.c., dalla parte resistente.

Al riguardo, si ritiene che la stessa non risulti fondata. Parte ricorrente, infatti, già in sede di deposito dell'atto introduttivo, ha prodotto copia dell'istanza del 7 ottobre 2022 nonché richiamato le precedenti e successive istanze di riconvocazione – dirette all'amministrazione di appartenenza – con le quali ha espressamente formulato richiesta di pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge 335/1995 nonché un ricorso amministrativo.

Il ricorso in esame deve, pertanto, ritenersi ammissibile.

2. Passando al merito del giudizio, deve rammentarsi che l'art. 2, comma 12, della legge 335/1995 prevede, in particolare, che "*Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo*".

Il Decreto 8 maggio 1997, n. 187 del Ministero del Tesoro, recante le modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all'art. 2, stabilisce, inoltre, che: "*la pensione di inabilità spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b)*".

Con riguardo al giudizio in esame, ravvisata la presenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b), tenuto conto degli esiti degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica di Palermo, in ordine al c.d. requisito sanitario, assume carattere dirimente verificare se le patologie sofferte dalla ricorrente la abbiano posta in uno stato di "*assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*", ai sensi dell'art. 2, comma 12, richiamato.

Al riguardo, va puntualizzato che non possono ritenersi equiparabili le condizioni di "*inabilità a proficuo lavoro*" e di "*inabilità a qualsiasi attività lavorativa*".

La giurisprudenza contabile ha, infatti, già avuto modo di affermare che <<*non v'è comunque dubbio che la "inabilità a proficuo lavoro" sia nozione obiettivamente diversa dalla "inabilità a qualsiasi attività lavorativa*>> (cfr. Corte dei conti, Sez. II d'App. 29 agosto 2018, n.510).

Tale concetto è stato sottolineato anche dalla Suprema corte che ha

evidenziato sul punto che "*si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro*" (Corte di Cassaz. Sez. lav. 9 aprile 2018, n.8678). Il riportato principio si pone in linea con l'orientamento che può dirsi consolidato della Cassazione e consente di affermare che la inabilità a qualsiasi attività lavorativa può coesistere sia con il riconoscimento dello stato di invalido civile, sia con l'inidoneità a proficuo lavoro, ma non si esaurisce in essi, richiedendo un *quid pluris.*

La Suprema Corte, laddove ha reso pronuncia su vicende assimilabili (concessione del beneficio ex art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222), non ha mancato di precisare che la norma *attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate, all'unico criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" ed esclude, pertanto, che si debba verificare, nel caso di mancato raggiungimento di un'inabilità totale, il possibile impiego delle energie lavorative residue, in relazione al tipo di infermità e alle attitudini generali del soggetto* (cfr. Sez. L, sentenza n. 9946 del 08/05/2014).

In altre pronunce ha, del pari, sottolineato che *con la L. n. 222 del 1984 - sostituendosi il criterio della capacità di lavoro a quello della capacità di guadagno, e fissandosi due diverse percentuali per poter rispettivamente*

beneficiare dell'assegno di invalidità (capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, ridotta a meno di un terzo) e della pensione di inabilità (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), sì è da un lato passati dalla considerazione della potenzialità reddituale (capacità di lavoro come idoneità a produrre ricchezza) alla considerazione della "potenzialità energetica" (capacità lavorativa determinante essa stessa particolari effetti) e, dall'altro, si è prevista una categoria di soggetti dalla validità apprezzabilmente ridotta (a meno di un terzo) che, per questo, beneficiano di una prestazione compatibile entro certi limiti con il reddito da lavoro e destinata ad integrarlo (quale è l'assegno di invalidità), ma che non possono fruire della pensione di inabilità perché non si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità, "a causa di infermità o difetto fisico o mentale", di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Nell'ottica di tali principi non trovano posto, pertanto, quei fattori socioeconomici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro, che tanto spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione" (cfr. Cassazione civile sez. lav., sentenza n. 17159 del 10/08/2011).

Deve, pertanto, ribadirsi in questa sede la sostanziale differenza tra la condizione di "*impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa*", introdotta dall'art. 2 della legge n. 222 del 1984, e ripresa dall'art. articolo 2, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n° 335, e la condizione di "*assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro*" nonché con i diversi presupposti per il riconoscimento della condizione di portatore di *handicap* ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Detta ultima condizione non risulta, infatti, incompatibile *ex se* con lo svolgimento di un'attività lavorativa tant'è che alla persona affetta da handicap grave, tra l'altro, è riconosciuto il diritto di *scelta prioritaria tra le sedi disponibili* (art. 21 l. 104/1992).

3. Effettuate tali debite premesse, per la definizione del giudizio in esame, come accennato, assume valore dirimente l'accertamento del c.d. requisito sanitario per il quale questo Giudice ha richiesto apposito parere alla locale Commissione Medico Legale.

Detto organo, ricostruito il quadro clinico del ricorrente, ha concluso che "*premettendo che i parametri stringenti entro cui si colloca l'inabilita lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 1. 335/1995, escludono anche la possibilità di attendere ad un teorico generico lavoro, anche non proficuo è non continuativo – ritiene che le patologie della ricorrente non producessero, alla data della dispensa dal servizio, un azzeramento assoluto delle capacità lavorative e pertanto NON fossero tali da determinare l'assoluta impossibilita a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995*".

Al riguardo, questo Giudice ritiene debbano condividersi le conclusioni cui è giunto il CTU, rassegnate nel parere pervenuto alla Segreteria della Sezione.

Tale parere è stato, infatti, redatto all'esito della visita diretta dell'interessata, svoltasi il 30 maggio 2025, tenuto conto degli accertamenti clinici compiuti, e della documentazione medica esaminata.

Nel corso della visita diretta, in particolare, è emerso che la sig.ra M. è

titolare di patente di guida AM-B rinnovata il 30.05.2024 con scadenza il 29.05.2025 con le seguenti prescrizioni: *NO alcool*. Inoltre, la Commissione Medica per le patenti in data 30.05.2024 e in data 11.06.2025 ha ritenuto la ricorrente idonea alla guida di autoveicoli.

A tale ultimo riguardo, non si ritiene possano condividersi i rilievi del CTP che intendono mettere in evidenza che la sig.ra M. *pur possedendo la patente ormai da diversi anni non utilizza la propria autovettura in quanto non in grado di uscire da sola*. Detta considerazione - peraltro meramente affermata e non provata - non inficia, infatti, l'idoneità alla guida riconosciutale comunque in termini potenziali. A tanto si aggiunga che deve rimarcarsi quanto osservato dalla CML sui "periodi di buon compenso" e sulla considerazione che *la guida di autoveicoli è un'attività complessa di elevata responsabilità per la propria e altrui incolumità, per cui, il fatto di riconoscerne l'idoneità psico-fisica documenta la presenza nella ricorrente di un sostanziale residuo di capacità lavorativa che esclude l'inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa*.

La CML incaricata, inoltre, nel descrivere la condizione della ricorrente alla visita, evidenzia: "*psiche lucida, sensorio integro, orientata nel tempo e nello spazio; risponde a tono alle domande poste, evidenziando spirito critico e di giudizio. Mnesica. Non dispercezioni, né deragliamenti del pensiero. Atteggiamento modicamente depresso.*".

Tali condizioni, invero, tenuto conto di quanto esposto in premessa in ordine alle connotazioni specifiche del c.d. requisito sanitario, non si ritengono compatibili con la configurabilità dello stesso requisito, in quanto non denotano uno stato di *assoluta e permanente impossibilità di*

svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Per il resto, delle conclusioni cui è pervenuta la CML interpellata non si ha motivo di dubitare, poiché il predetto parere - da intendersi qui integralmente trascritto – risulta adeguatamente motivato e fondato su attendibili elementi di fatto e su convincenti argomentazioni, appare immune da vizi logici e, allo stesso tempo, rispettoso dei principi di adeguatezza e ragionevolezza. Infine, deve osservarsi che le note critiche opposte dal consulente di parte sono state oggetto di espresso esame da parte dell'organo di consulenza prima dell'adozione della versione definitiva del parere. La prova di un precedente TSO e l'eventuale prova di una situazione di familiarità con malattie della psiche, inoltre, non equivale comunque a prova di inabilità "assoluta" e "permanente" al lavoro.

Data l'assenza del necessario requisito sanitario, il ricorso deve, dunque, ritenersi infondato e va, pertanto, respinto.

4. Per ciò che attiene alle spese giudiziali, anche della fase cautelare, di cui all'art. 31 cpc, ritiene questo giudice che se ne debba disporre la compensazione, in ragione della peculiare situazione di parte ricorrente, della particolare complessità della vicenda.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 della L. n. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;

- compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 25 e 26 settembre 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo,10 ottobre 2025

Pubblicata il 13 ottobre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del

presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di M.M.S. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 13 ottobre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)